REGOLAMENTO (CEE) N. 1585/70 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1970

che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale delle arachidi, della copra, del palmisti e dell'olio di palma

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del 25 luglio 1967 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea, riuniti in sede di Consiglio, che prevede disposizioni speciali applicabili ai prodotti oleaginosi originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare (1), in appresso denominata la decisione, ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione, l'aiuto comunitario di cui all'articolo 1 viene accordato quando per le arachidi (base decorticata), la copra, il palmisti (noci e mandorle) o l'olio di palma, il prezzo del mercato mondiale è inferiore ad un determinato prezzo di riferimento ; che questo prezzo del mercato mondiale deve essere determinato per periodi di sei o cinque mesi compresi tra il 1° luglio 1967 ed il 31 maggio 1969, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (3) ;

considerando che tale prezzo deve corrispondere ad una media di quelli praticati sul mercato mondiale durante vari mesi ; che a tal fine detto prezzo deve essere determinato sulla base dei prezzi di offerta e dei corsi rappresentativi del commercio internazionale ;

considerando che, per consentire il raffronto di questo prezzo con il prezzo di riferimento, occorre stabilire lo stadio di commercializzazione e le caratteristiche cui esso di riferisce ; che, a tal fine, occorre considerare lo stadio cif, porti dell'Europa nord-occidentale, stadio al quale viene effettuata la maggior parte delle transazioni internazionali, nonché le specificazioni generalmente utilizzate sul piano commerciale ;

considerando che in sede di determinazione del prezzo del mercato mondiale vanno considerati le offerte sul mercato mondiale, nonché i corsi quotati nelle borse importanti per il commercio internazionale, sempreché corrispondano a prevedibili consegne per i periodi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione ; che occorre escludere le offerte e i corsi che non corrispondono alla tendenza reale del mercato e quelli a termine troppo ravvicinato o troppo lontano nel tempo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 2 della decisione è un prezzo medio calcolato sulla base dei prezzi di offerta e dei corsi rappresentativi praticati nel commercio internazionale.

Articolo 2

1. Il prezzo del mercato mondiale viene determinato allo stadio cif, porti dell'Europa nord-occidentale, per un prodotto tipo avente le seguenti caratteristiche :

Arachide decorticata :

— condizionamento in sacchi
— tenore d'olio : 49 %
— tenore di acidi grassi liberi, espresso come acido oleico : 3 %
— esente da impurità ;

Copra :

— condizionamento sfuso
— prodotto sano, leale e mercantile
— qualità « Philippines »
— tenore di acidi grassi liberi, espresso come acido laurico : 4 %
— umidità : 4,5 % ;

Palmisti :

— condizionamento in sacchi
— qualità sana, leale e mercantile
— tenore d'olio : 49 % ;

Olio di palma greggio :

— condizionamento sfuso
— tenore di acidi grassi liberi, espresso come acido palmitico : 5 %
— esente da impurità e umidità.

2. Per determinare il prezzo del mercato mondiale di cui al paragrafo 1, si terrà conto delle offerte e dei corsi procedendo ai necessari conguagli.

(1) GU n. 173 del 29. 7. 1967, pag. 14.
(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(3) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.

Articolo 3

1. Per la determinazione del prezzo del mercato mondiale si tiene conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale, nonché dei corsi quotati nelle borse importanti per il commercio internazionale di cui la Commissione è a conoscenza, tramite gli Stati membri o con i propri mezzi.

2. Sono presi in considerazione soltanto le offerte e i corsi relativi a merci imbarcate per consegne che si prevede verranno effettuate durante i periodi considerati all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della decisione, per cui il prezzo del mercato mondiale è determinato.

3. Non sono presi in considerazione le offerte e i corsi che non possono essere ritenuti rappresentativi della tendenza reale del mercato o che si riferiscono ai prodotti imbarcati o da imbarcare entro termini troppo distanti dal giorno dell'offerta o della quotazione.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per la determinazione del prezzo del mercato mondiale.

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 6

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. ARENDT